II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativa all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

(79/1061/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi applicabili in tutti i territori doganali della Comunità ai prodotti indicati nell'allegato A, sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari comunitari, espressi in unità di conto europee e corrispondenti per ciascuno Stato membro ai rispettivi importi indicati nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che beneficiano già, da parte dei nove Stati membri della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su questi contingenti tariffari. La nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione della presente decisione è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1].

3. Su ciascuno degli importi dei contingenti tariffari indicati nella colonna 5 dell'allegato A, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale nella colonna 4 dell'allegato A, per ciascuna categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie, può determinare un corrispondente adattamento degli importi massimi della percentuale indicata nella colonna 4 dell'allegato A e dei massimali e contingenti tariffari indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 5 dell'allegato A.

Articolo 2

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi che devono essere corredati di un certificato di origine conforme alle norme stabilite all'articolo 1, paragrafo 2.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 2 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui all'allegato B, non appena constati che le imputazioni sul suo contingente nazionale di tali prodotti originari di questo paese o territorio, hanno raggiunto l'importo massimo contemplato nella colonna 4 dell'allegato A.

Tale ripristino è immediatamente comunicato alla Commissione che ne informa senza indugio gli altri Stati membri. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le eventuali conseguenze di una simile situazione riguardo al totale cumulato di cui alla colonna 3 dell'allegato A vengono immediatamente esaminate in comune.

Dopo l'esaurimento dei contingenti aperti dalla presente decisione, le importazioni dei prodotti riguardati originari dei paesi di cui all'allegato C continuano a beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 4

Gli Stati membri informano almeno mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui loro contingenti.

Articolo 5

Gli Stati membri emanano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 6

Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi nell'unità di conto europea (UCE) viene fatta ai seguenti tassi :

1 UCE =	3,542536	DM
1 UCE =	49,02181	FB/Flux
1 UCE =	3,534031	FL
1 UCE =	5,582935	FF
1 UCE =	677,143	Lit
1 UCE =	7,477003	Dkr
1 UCE =	0,4419123	£ Irl
1 UCE =	0,4402558	£

L'applicazione dei tassi sopraindicati non può concretarsi, in termini di moneta nazionale, in imputazioni su ciascuno dei contingenti considerati che siano inferiori a quelle derivanti dagli obblighi minimi corrispondenti stabiliti per il 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di un contingente tariffario a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Totale cumulato colonna 5 (in UCE) (3)	Importo massimo in percentuale per paese e territorio (4)	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE) (5)
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	12 695 890	35	Germania : 3 491 505 Benelux : 1 333 125 Francia : 2 412 310 Italia : 1 903 960 Danimarca : 634 820 Irlanda : 126 965 Regno Unito : 2 793 205
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : a) laminate o estruse a caldo	7 868 600	45	Germania : 2 163 850 Benelux : 826 205 Francia : 1 495 030 Italia : 1 180 295 Danimarca : 393 435 Irlanda : 78 690 Regno Unito : 1 731 095
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : A. Lamiere dette « magnetiche » B. altre lamiere : I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate : a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : 2. altre	24 612 210	25	Germania : 6 768 360 Benelux : 2 584 280 Francia : 4 676 320 Italia : 3 691 830 Danimarca : 1 230 610 Irlanda : 246 120 Regno Unito : 5 414 690

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
810 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
810 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud